

MODALITA' OPERATIVE DELLE UNIONI REGIONALI DI CATEGORIA REGIONALI, DELLA CONSULTA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SUDDETTE UNIONI E DEL GRUPPO TECNICO DI LAVORO

(approvato dal Consiglio Direttivo del 1 giugno 1999)

TITOLO I
UNIONI REGIONALI DI CATEGORIA

Art. 1 - Le Unioni Regionali di Categoria costituiscono articolazione interna della Federazione Regionale e devono uniformarsi alle direttive della medesima.

Le Unioni Regionali di Categoria sono costituite con deliberazione del Consiglio Direttivo della Federazione su proposta della Consulta delle Categorie, tenendo conto della realtà e delle necessità esistenti a livello territoriale e, per quanto attiene ai rapporti di livello nazionale, della necessità di conformarsi alle Associazioni Nazionali di categoria della Confartigianato.

Art. 2 - L'Unione Regionale di Categoria è composta dai Presidenti della Categoria organizzata a livello territoriale dalle Associazioni aderenti alla Federazione Regionale, liberamente eletti dai rispettivi Consigli di Categoria ed indicati dalle Associazioni territoriali.

In caso di impossibilità a partecipare ad una riunione dell'Unione Regionale di Categoria un Presidente territoriale di Categoria, in accordo con la propria Associazione Territoriale, può delegare a rappresentarlo il Vicepresidente o un altro componente il Consiglio di Categoria; la delega deve essere sottoscritta dal delegante e dall'Associazione Territoriale.

Art. 3 - L'Unione Regionale di Categoria nomina al proprio interno un Consiglio Direttivo dell'Unione composto da cinque membri; qualora le designazioni da parte delle Associazioni Territoriali non rappresentino il 50 % delle organizzazioni aderenti alla Federazione, i componenti del Consiglio Direttivo dell'Unione sono determinati nella misura di tre membri.

L'Unione Regionale di Categoria nomina inoltre il Presidente dell'Unione ed il Vice-Presidente eleggendoli tra i Presidenti Territoriali di Categoria indicati dalle rispettive Associazioni.

Le elezioni di cui ai commi precedenti avvengono per scrutinio segreto salvo diversa volontà espressa unanimemente dall'assemblea.

Nel caso di votazioni a scrutinio segreto risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi, in caso di parità prevale chi può dimostrare una maggior anzianità associativa a livello territoriale.

Art. 4 - Al Presidente dell'Unione Regionale di Categoria compete la funzione di:

- convocare in accordo con il Segretario della Federazione il Consiglio Direttivo della Unione di Categoria e l'Unione Regionale di Categoria assumendo la Presidenza della riunione;
- intervenire alla Consulta delle Unioni Regionali di Categoria e dei Gruppi Regionali;
- rappresentare l'Unione Regionale di Categoria nell'ambito degli organi delle Associazioni Nazionali di Categoria della Confartigianato;
- partecipare alla Conferenza Organizzativa della Federazione Regionale;
- svolgere, in accordo con gli organi della Federazione, le altre funzioni attinenti alla rappresentanza dell'Unione Regionale di Categoria.

Il Vicepresidente dell'Unione Regionale di Categoria sostituisce il Presidente dell'Unione in caso di impedimento o di espressa delega; inoltre, il Vicepresidente partecipa come secondo delegato alla Conferenza Organizzativa della Federazione.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo dell'Unione Regionale di Categoria si occupa di tutte le problematiche che investono la Categoria sotto l'aspetto economico, commerciale, legislativo e sindacale; elabora possibili soluzioni ed eventuali linee di intervento da sottoporre tramite il Presidente dell'Unione Regionale di Categoria ai competenti organi della Federazione Regionale e/o dell'Associazione Nazionale di Categoria della Confartigianato.

Le delibere del Consiglio Direttivo dell'Unione Regionale di categoria sono assunte a maggioranza di voti dei presenti alla riunione, in caso di parità prevale la posizione assunta dal Presidente.

Art. 6 - Le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Unione di Categoria devono essere convocate mediante avviso trasmesso ai componenti anche a mezzo telefax o posta elettronica di norma sette giorni prima della data fissata per la riunione; la convocazione deve contenere la data e l'ora nonché il luogo dove si terrà la riunione e deve essere firmata dal Presidente dell'Unione Regionale di Categoria e dal Segretario della Federazione; copia della comunicazione deve essere trasmessa anche al Vicepresidente della Federazione delegato alle Categorie

ed al coordinatore del Gruppo Tecnico, nonché, per conoscenza, alle Associazioni Territoriali aderenti alla Federazione ed alla Associazione Nazionale di Categoria della Confartigianato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Unione di Categoria si svolgono normalmente presso la sede della Federazione, ma possono essere anche convocate presso le sedi delle Associazioni Territoriali aderenti alla Federazione, presso la sede dell'Associazione Nazionale di Categoria della Confartigianato o in altra località in occasione di convegni e/o manifestazioni coinvolgenti la categoria e/o la Federazione.

In casi eccezionali il Consiglio Direttivo dell'Unione Regionale di Categoria può essere convocato entro le ventiquattro ore mediante avviso telefonico.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Unione di Categoria sono valide purché siano presenti il Presidente o il Vicepresidente dell'Unione Regionale di Categoria e almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dell'Unione Regionale di Categoria è convocato in riunione ogni qualvolta ne ricorrano le necessità, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti e, comunque, almeno ogni quattro mesi.

Art. 7 - Le riunioni dell'Unione Regionale di Categoria devono essere convocate mediante avviso trasmesso alle Associazioni Territoriali aderenti alla Federazione per l'inoltro ai componenti anche a mezzo telefax o posta elettronica di norma sette giorni prima della data fissata per la riunione; la convocazione deve contenere la data e l'ora nonché il luogo dove si terrà la riunione e deve essere firmata dal Presidente dell'Unione Regionale di Categoria e dal Segretario della Federazione; copia della comunicazione deve essere trasmessa anche al Vicepresidente della Federazione delegato alle Categorie ed al coordinatore del Gruppo Tecnico, nonché, per conoscenza, alla Associazione Nazionale di Categoria della Confartigianato.

Le riunioni dell'Unione Regionale di Categoria si svolgono normalmente presso la sede della Federazione, ma possono essere anche convocate presso le sedi delle Associazioni Territoriali aderenti alla Federazione o in altra località in occasione di convegni e/o manifestazioni coinvolgenti la categoria e/o la Federazione.

Le riunioni dell'Unione Regionale di Categoria sono valide purché siano presenti il Presidente o il Vicepresidente dell'Unione Regionale di Categoria e almeno un terzo dei componenti.

L'Unione Regionale di Categoria è convocata in riunione ogni qualvolta ne ricorrano le necessità, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti e, comunque, almeno una volta all'anno per valutare e ratificare l'attività svolta dal Consiglio Direttivo dell'Unione di Categoria e per fornire indicazioni sulla prosecuzione dell'attività dello stesso.

Art. 8 - La funzione di segreteria per l'attività degli organi dell'Unione Regionale di Categoria compete al Segretario della Federazione supportato dalla struttura tecnica della stessa; il Segretario della Federazione può delegare tale funzione.

Il Funzionario delegato svolge i compiti a lui attribuiti supportato dalla struttura tecnica della Federazione.

Art. 9 - Il segretario dell'Unione Regionale di Categoria di cui all'art. 8 provvede a redigere per ogni riunione un verbale sintetico contenente gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte, verbale che, siglato dal Presidente dell'Unione Regionale di Categoria verrà inviato a cura della segreteria della Federazione alle Associazioni territoriali aderenti per l'inoltro ai componenti dell'Unione Regionale di Categoria.

TITOLO II CONSULTA DELLE CATEGORIE

Art. 10 - La Consulta delle Unioni Regionali di Categoria svolge un'azione di coordinamento delle suddette unioni Regionali e dei Gruppi nonché i compiti ad essa demandati secondo quanto previsto dallo Statuto Della Federazione all'art. 6; è composta in via prioritaria dai Presidenti delle Unioni Regionali di Categoria i quali possono delegare a rappresentarli il Vicepresidente dell'Unione Regionale di Categoria.

Le riunioni della Consulta Delle Categorie devono essere convocate mediante avviso trasmesso ai componenti anche a mezzo telefax o posta elettronica di norma sette giorni prima della data fissata per la riunione; la convocazione deve contenere la data e l'ora nonché il luogo dove si terrà la riunione e deve essere firmata dal Presidente della Consulta e dal Segretario della Federazione a cui compete la funzione di segretario della Consulta; copia della comunicazione deve essere trasmessa anche al Presidente, al coordinatore del Gruppo Tecnico, nonché, per conoscenza, alle Associazioni Territoriali aderenti alla Federazione.

Il segretario della Consulta provvede a redigere per ogni riunione un verbale sintetico contenente gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte, verbale che, siglato dal Presidente della Consulta verrà inviato a cura della segreteria della Federazione al Presidente della Federazione, ai componenti della Consulta e, per conoscenza, alle Associazioni territoriali aderenti.

Le riunioni della Consulta delle Unioni Regionali di Categoria si svolgono normalmente presso la sede della Federazione, ma possono essere anche convocate presso le sedi delle Associazioni Territoriali aderenti alla Federazione o in altra località in occasione di convegni e/o manifestazioni coinvolgenti la categoria e/o la Federazione.

La Consulta è convocata in riunione ogni qualvolta ne ricorrano le necessità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; le riunioni sono valide con qualunque numero di partecipanti.

TITOLO III
GRUPPO TECNICO DI LAVORO

Art. 11 - A supporto dell'attività della Consulta delle Categorie e dei Gruppi opera un gruppo tecnico di lavoro costituito dai funzionari territoriali addetti alle categorie segnalati dalle rispettive Associazioni.

Il Gruppo Tecnico in seduta plenaria è convocato e coordinato da un Segretario o Direttore di Associazione territoriale designato dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Gruppo Tecnico di Lavoro operano in Commissioni per l'approfondimento, lo studio e l'elaborazione di proposte progettuali e di linee operative da sottoporre alla Consulta Delle Categorie e dei Gruppi, nonché ai competenti organi delle Unioni Regionali di Categoria, dei Gruppi Regionali e della Federazione.

Le Commissioni sono composte da almeno tre Funzionari di cui uno con il compito di coordinatore; per l'espletamento dell'incarico assegnato possono incontrarsi sia presso la sede della Federazione, sia presso la sede di un'Associazione Territoriale o utilizzare gli strumenti telematici messi a disposizione dalla Federazione e dalle Associazioni Territoriali.

Le Commissioni vengono costituite di volta in volta dalla Giunta su proposta della Consulta delle Categorie tenendo conto delle esigenze particolari che dovessero manifestarsi nelle Unioni Regionali di Categoria, nei Gruppi Regionali e nella Consulta delle Categorie, oppure, nel Gruppo Tecnico di Lavoro stesso.

Quanto elaborato dalle Commissioni viene portato a conoscenza anche degli altri componenti del Gruppo Tecnico di Lavoro non presenti nella Commissione.

PROPOSTA ELENCO DELLE UNIONI REGIONALI DI CATEGORIA E GRUPPI REGIONALI DA COSTITUIRE:

UNIONI REGIONALI DI CATEGORIA:

Viene preso a riferimento il modello organizzativo delle associazioni nazionali di categoria a livello Confederale dando la priorità a quelle categorie che vedono sul territorio lombardo il maggior numero di gruppi territoriali di categoria organizzati e funzionanti.

GRUPPI REGIONALI:

1) ANZIANI; 2) DONNE; 3) GIOVANI.